

« T.A.R. Campania: nelle scuole paritarie le ore di sostegno aggiuntive rispetto al minimo previsto sono a spese dei genitori! »
(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 20 giugno 2016, n. 3089)

disabili – scuola paritaria – insegnante di sostegno

I giudici amministrativi partenopei, nella sentenza in epigrafe, hanno sancito che all'interno delle scuole paritarie, i genitori degli alunni disabili sono tenuti a pagare di tasca loro le ore di sostegno aggiuntive rispetto al minimo previsto dall'apposita convenzione, poiché nonostante il ricorrente avesse censurato l'illegittimità del diniego opposto della struttura scolastica ad un'estensione gratuita delle ore di presenza dell'insegnante di sostegno, sulla base di una nota pronuncia della Corte costituzionale, la n. 80/2010, con la quale è stata dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, c. 413, legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; nonché il c. 414 dello stesso art. 2, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Purtroppo – ha fatto notare il Collegio giudicante campano – l'assunto dei motivi di doglianza nel ricorso presuppone una totale equiparazione tra scuole pubbliche e scuole private paritarie; ed anche la terza censura, con cui si evidenzia che, ai sensi della l. n. 62/2000, le scuole private paritarie non possono rifiutare alunni disabili, è finalizzata a prospettare una pressoché completa equiparazione tra i soggetti in questione, cui conseguirebbe l'applicazione di un analogo regime giuridico.

Viene chiarito, dunque, che le norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta nella sentenza n. 80/2010 si riferiscono agli istituti scolastici pubblici; la sentenza n. 80/2010 non può, pertanto, essere applicata *tout court* anche agli istituti paritari. Né vale in contrario osservare che questi ultimi non possono rifiutare l'iscrizione di alunni disabili: gli istituti privati possono comunque contare su un sistema di finanziamento di natura privata (cioè le rette pagate dalle famiglie degli alunni) che esclude la possibilità di una piena e completa assimilazione degli istituti paritari a quelli pubblici, e che – a parere dei giudici – rende ragionevole il limite imposto dal DM n. 25/2011.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3573 del 2012, proposto da: Oasi del Fanciullo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Laura Laudadio e Paola Ammendola, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Caracciolo n. 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

della nota prot. N. CODRCA 479 del 09.05.2012, pervenuta a mezzo fax agli avv.ti Laura Laudadio e Paola Ammendola in data 17.5.2012, con cui si denega la modifica della convenzione di parità: a) a decorrere dal 1.9.2010 con riconoscimento pari a n. 48 ore di attività di sostegno per l'anno scolastico 2010/2011 con conseguente incremento del contributo convenzionato, parametrandolo alle ore in incremento (da 384 e 432) a liquidazione a titolo di saldo consuntivo per le ore di sostegno per l'anno scolastico 2010/2011 dell'ulteriore somma di euro 38.733,04; b) a decorrere dall'01.09.2011 a.s. 2011/2012, ad effettuare la modifica della convenzione relativamente ai minori disabili iscritti, necessitanti di sostegno, con incremento per n.46 ore con liquidazione di un importo totale a titolo di contributo per il sostegno pari ad euro 387.352.40 (309.874.24 + 77.478); di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente; nonché per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla liquidazione della somme anticipate per le ore di sostegno effettuate in incremento alle ore

riconosciute in convenzione per soddisfare, nell'a.s. 2010/2011, le esigenze degli alunni iscritti alla scuola primaria paritaria riconosciuti necessitati di sostegno in deroga, per un totale di euro 38.733,04 per l'a.s. 2010/11 e di euro 77.478,10 per l'a.s. 2011/12, oltre interessi e rivalutazione; nonché per la condanna dell'Amministrazione al pagamento di tali somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 3573 dell'anno 2012, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva: di gestire una scuola primaria in regime di parità scolastica, con conseguente obbligo di accogliere l'iscrizione alla scuola di tutti gli alunni in possesso dei requisiti (titolo di studio richiesto, età minima non inferiore a quella prescritta); di essere un soggetto accreditato dal Comune di Napoli con convenzione sottoscritta in data 27.05.2008;

che tale convenzione impone alla ricorrente, tra le altre cose, l'obbligo di comunicare il numero degli alunni iscritti e certificati ai sensi della legge n. 104/1992, nonché, per ciascuno di essi, il numero delle ore di sostegno riconosciutegli;

che tuttavia, per taluni alunni, si rendeva necessario un sostegno per tutto l'orario scolastico, con conseguente aumento di 96 ore complessive di sostegno alla settimana;

di aver pertanto chiesto ulteriori finanziamenti all'Amministrazione, che tuttavia li negava attesa la mancanza di ulteriori risorse disponibili.

Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l'Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All'udienza dell'8.06.2016, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) l'Amministrazione non può giustificare il diniego adducendo la mancanza di risorse, atteso il chiaro arresto della Corte costituzionale (sent. N. 80/2010); 2) carenza di motivazione, atteso che l'Amministrazione si è limitata a riportare la norma di cui all'art. 5 comma 3 del DM 25/2011; 3) violazione della l. n. 62/2000, atteso che in forza di tale legge la ricorrente non può rifiutare l'iscrizione degli alunni disabili.

In memoria depositata in data 18.05.2016, la parte ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Ai sensi dell'art. 5 DM n. 25/2011, "Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, alle scuole primarie paritarie convenzionate viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:

- a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
- b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato, salve le opportune verifiche da parte dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle certificazioni presentate;
- c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

In caso di risorse residuanti dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per ore di insegnamento integrativo e per progetti di inserimento di alunni con difficoltà di apprendimento (decreto del Presidente della Repubblica n. 23/2008, art. 3, comma 1, lettera c).

Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto per aumento di classi e di ore di sostegno, potranno essere stipulate nei limiti delle risorse destinate alle scuole primarie".

Appare evidente che, alla stregua del DM in questione, ulteriori finanziamenti possono essere concessi alle scuole paritarie solo nei limiti delle risorse disponibili; che l'Amministrazione ha negato sussistere, nel caso di specie.

Secondo parte ricorrente, il diniego dell'Amministrazione sarebbe comunque illegittimo, atteso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 80/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, c. 413, legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; nonché il c. 414 dello stesso art. 2, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Ma tale assunto presuppone una totale equiparazione tra scuole pubbliche e scuole private paritarie: anche la terza censura, con cui si evidenzia che, ai sensi della l. n. 62/2000, le scuole private paritarie non possono rifiutare alunni disabili, è finalizzata a prospettare una pressoché completa equiparazione tra i soggetti in questione, cui conseguirebbe l'applicazione di un analogo regime giuridico.

In realtà, le norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta nella sentenza n. 80/2010 si riferiscono agli istituti scolastici pubblici; la sentenza n. 80/2010 non può, dunque, essere tout court applicata anche agli istituti paritari. Né vale in contrario osservare che questi ultimi non possono rifiutare l'iscrizione di alunni disabili: gli istituti privati possono comunque contare su un sistema di finanziamento di natura privata (cioè le rette pagate dalle famiglie degli alunni) che esclude la possibilità di una piena e completa assimilazione degli istituti paritari a quelli pubblici, e che rende ragionevole il limite imposto dal DM n. 25/2011.

Sussistono giusti motivi, attesa l'esistenza di precedenti contrastanti, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, ad eccezione del contributo unificato che rimane definitivamente a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 3573 dell'anno 2012;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti. Contributo unificato a carico di parte ricorrente

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Luca Cestaro, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

